DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2010

dell'11 giugno 2010

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2009 del 4 dicembre 2009 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione) [2].

(3) Il regolamento (CE) n. 106/2008 abroga il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue:

1) il testo del punto 18 [regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] è soppresso;

2) dopo il punto 29 (decisione 2007/74/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«30. **32008 R 0106**: Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione) (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) tutti i riferimenti all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio comprendono un riferimento allo scambio di lettere tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti ("USEPA") e il ministero norvegese del petrolio e dell'energia, il ministero islandese degli affari economici e l'Ufficio degli affari economici del Liechtenstein, tranne agli articoli 11 e 14 in cui rimane il riferimento all'USEPA;

b) all'articolo 4, paragrafo 5, le parole "la Comunità e paesi terzi" vanno lette "la Comunità o gli Stati EFTA, da una parte, e paesi terzi, dall'altra,". Le parole "sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri" vanno lette "sottoposti a prova dalla Commissione, dagli Stati membri o dagli Stati EFTA, nell'ambito delle rispettive competenze,";

[1] GU L 62 dell'11.3.2010, pag. 34.
[2] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.
[3] GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

c) all'articolo 12, paragrafo 3, prima frase, la parola "La Commissione assicura" va letta "Gli Stati EFTA e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano";

d) l'articolo 13 non si applica.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 106/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.